

N. 00666/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00673/2002 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 673 del 2002, proposto da:  
Cevoli Giorgio ed Altra, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Maria Airaudò,  
Leonardo Bernardini, con domicilio eletto presso Gian Carlo Muccio in Bologna,  
piazza Porta Maggiore 4; Soc.Gabellini e Simoncelli Snc;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e  
Per il Paesaggio di Ra, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato,  
domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; Comune di Cattolica,  
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Rossi, con domicilio eletto presso Carla  
Rossi in Bologna, Strada Maggiore 31;

per l'annullamento

Quanto al ricorso introduttivo

-del Provvedimento emesso in data 21.03.2002 dal Soprintendente

Delegato Arch. Anna Maria Iannucci, reso noto ai ricorrenti con notifica eseguita  
dal Comune di Cattolica data 26.03.2002, con cui si DECRETA l'annullamento del

Prov. n. 4/2002 prot. 12444 del 10.01.2002 del Comune di Cattolica, portante autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 490/99 ad installare una vasca relax, una fontana a raso ed un palchetto in legno presso l'UMI costituita dalle zone di spiaggia 95/96/97

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 14 Maggio 2008

Del provv.to prot. n. 52/93 del Comune di Cattolica portante "Diniego della domanda di accertamento della compatibilità paesistica"

Del presupposto "parere negativo prot. n. 1072 BN reso in data 21.05.2007 dal Soprintendente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Beni Architettonici e Per il Paesaggio di Ra e di Comune di Cattolica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto del Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici di Ravenna del 21.3.2002 di annullamento del provvedimento del gennaio 2002 con cui il Comune di Cattolica aveva rilasciato l'autorizzazione ambientale per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle zone di spiaggia e di costruzione di una vasca d'acqua per idromassaggio e giochi d'acqua ai sensi dell'art. 151 D.L.vo n. 490/1999.

Avverso il suddetto provvedimento vengono dedotte censure di violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, di difetto motivazione e di eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Ravenna deducendo, con varie argomentazioni, l'infondatezza del ricorso.

Si è altresì costituito in giudizio il comune di Cattolica con intervento ad adiuvandum.

2. Il ricorso è infondato.

Il provvedimento del Soprintendente di Ravenna, come risulta espressamente dal terz'ultimo, riassuntivo, capoverso, pone a fondamento del disposto annullamento dell'autorizzazione comunale il fatto che la stessa è viziata per mancata verifica della compatibilità delle opere con la salvaguardia dei valori ambientali protetti dal vincolo.

Nel successivo capoverso i suesposti vizi vengono ricondotti alle figure dell'eccesso di potere e della violazione di legge.

L'autorizzazione comunale poi annullata ritiene non incompatibile col vincolo ambientale il progetto di risistemazione dello stabilimento balneare.

Sul punto il collegio osserva che il vincolo ambientale di cui si tratta ha certamente per scopo, come evidenzia il provvedimento impugnato (quarto considerato), anche quello di preservare la percezione della visuale terra mare.

Ciò posto il ricorso è infondato, in quanto la motivazione dell'autorizzazione non spiega le ragioni per le quali tale visuale possa essere garantita in presenza delle opere sopradescritte, in quanto i soli profili della conformità alla norma di piano ed un generico richiamo a forme architettoniche coerenti con la percezione armonica del paesaggio non sono esaustivi di tutti i valori tutelati dal vincolo.

Inoltre manca una adeguata comparazione, in relazione ai valori paesaggistici tutelati dal vincolo, della situazione dei luoghi prima e dopo l'intervento autorizzato.

L'autorizzazione ambientale ha per scopo quello di valutare l'impatto delle opere sugli aspetti tutelati dal vincolo, impatto che, pur nell'ambito della tipologia ammessa, può essere diverso a seconda delle modalità costruttive o della specificità del vincolo.

Per quanto sopra sussistono i vizi che la Soprintendenza di Ravenna ha posto a fondamento del diniego, quantomeno nella forma del difetto di istruttoria e di insufficiente motivazione, rientranti nella nozione generale di vizi attinenti alla legittimità ed all'eccesso di potere.

Ulteriori argomentazioni di merito vengono svolte soltanto "ad abundantiam acti", e quindi non violano il riparto di competenze né il principio di leale collaborazione.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, si deve osservare che costituisce un orientamento consolidato quello della non necessità di un formale avviso di avvio del procedimento quando l'interessato abbia avuto conoscenza del procedimento aliunde. Ciò sia con riferimento alla legge n. 241 del 1990 che disciplina la generalità dei procedimenti amministrativi, sia con riferimento allo speciale procedimento oggetto di causa (vedi tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22 febbraio 2010, n. 1013; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 dicembre 2009, n. 7756; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 9 febbraio 2007, n. 533; T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, 8 gennaio 2010, n. 19; T.A.R. per l'Emilia – Romagna, sez. II, n. 344 del 10/3/2004).

Nel caso concreto il provvedimento di autorizzazione comunale specifica che copia dello stesso viene trasmesso al Ministero dei beni Culturali per l'eventuale esercizio della potestà di annullamento nei termini di legge.

In tale contesto i ricorrenti conoscevano la pendenza del procedimento davanti alla Soprintendenza; pertanto le esigenze partecipative cui è preordinato l'articolo 7 della legge 241 del '90 citata sono state, nel caso concreto, soddisfatte.

Quanto al conseguenziale diniego di sanatoria impugnato con motivi aggiunti assieme al presupposto parere negativo della Soprintendenza:

- non può esservi illegittimità derivata visto l'esito del ricorso principale.
- l'art.7 della legge n.241/90 non è applicabile ai procedimenti a domanda, e segnatamente al procedimento attivato con la domanda di sanatoria.

In conclusione il ricorso all'esame deve essere rigettato in toto siccome infondato.

3. Tenuto conto della peculiarità della vicenda sussistono motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 23/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)